



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

AMBIENTE

Direzione D - Applicazione, governance e semestre europeo

ENV.D.2 - Applicazione, politica di coesione e semestre europeo, Gruppo 2

Il Capo Unità

Bruxelles, 10.01.2014

ENV.D.2/GM/vf/ARES(2014)52911

Andrea Zanoni,
Deputato al Parlamento europeo
ASP 10 G 154
60, Rue Wiertz
B - 1047 Bruxelles

E-mail: andrea.zanoni@ep.europa.eu

Oggetto: Sua richiesta di accesso a documenti concernenti le procedure d'infrazione 2004/4926, 2006/2131 e 2011/2205 riguardanti l'attuazione in Italia della direttiva 2009/147/CE e, in particolare, la caccia a specie ornitiche in deroga alla direttiva

Egregio Onorevole,

Rispondo alla domanda di accesso a documenti in possesso della Commissione europea, da Lei inviata in data 7/1/2014 e registrata con il riferimento GESTDEM 2014/95.

Nella suddetta istanza Lei chiede di ricevere documentazione relativamente all'archiviazione delle tre procedure d'infrazione in oggetto.

In risposta alla Sua richiesta, accludo, relativamente a ciascuna procedura, copia del documento "fiche NIF" (disponibile solo in inglese/francese) sulla base del quale la Commissione ha deciso l'archiviazione. Mi corre tuttavia l'obbligo di precisare che i documenti della Commissione, senza autorizzazione preventiva della stessa, non possono essere riprodotti a fini commerciali.

Inoltre, mi preme sottolineare che, malgrado l'archiviazione delle suddette procedure, la Commissione continuerà a seguire la situazione in Italia per garantire la corretta applicazione dell'articolo 9 della direttiva uccelli (direttiva 79/409/CEE, codificata come direttiva 2009/147/CE), il quale prevede il rispetto di condizioni rigorose affinché gli Stati membri possano consentire, in via eccezionale, la caccia di specie che secondo la direttiva non possono essere cacciate.

Come saprà, le suddette procedure riguardavano sia la non corretta trasposizione in Italia di alcune disposizioni della direttiva sia, per l'appunto, la violazione dell'articolo 9 della direttiva in molte Regioni italiane. Più in particolare: la procedura 2006/2131 riguardava, oltre al corretto recepimento in Italia della direttiva uccelli, le deroghe concesse in alcune Regioni, tra cui le Marche e la Lombardia; la procedura 2004/4926 riguardava le deroghe

concesse in Veneto; la procedura 2011/2205 riguardava le deroghe concesse in Liguria. Nell'ambito di tali procedure, a seguito delle sentenze con le quali la Corte di giustizia UE ha dichiarato la violazione della direttiva da parte della Repubblica italiana, nel novembre 2011 la Commissione ha inviato al Governo italiano lettere di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I principali problemi sollevati in tali lettere erano i seguenti:

- Il sistema in forza del quale il Governo italiano dovrebbe garantire che le Regioni non adottino deroghe illegittime era sostanzialmente inefficace e intempestivo.
- Alcune Regioni italiane hanno concesso deroghe, su base pressoché annuale, in violazione dell'articolo 9 della direttiva uccelli, anche dopo le suddette sentenze con le quali la Corte di giustizia UE ha dichiarato l'illegittimità di tale tipo di deroghe.

Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione europea ha rilevato che la Legge Europea adottata dal Parlamento italiano nell'agosto 2013 ha modificato l'articolo 19 bis della legge 157/1992 rafforzando il sistema di controllo atto ad evitare che nelle Regioni italiane siano adottate e applicate deroghe illegittime.

Quanto al secondo punto, sulla base delle informazioni disponibili, non risulta che, successivamente alle lettere di costituzione in mora del novembre 2011, nelle Regioni italiane siano state adottate e applicate deroghe in violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva uccelli (deroghe per consentire a fini ricreativi la caccia di specie non cacciabili). Anche per quanto riguarda i provvedimenti adottati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva uccelli (deroghe per consentire la caccia di specie non cacciabili al fine di prevenire gravi danni alle colture), dalle informazioni disponibili risulta che tali provvedimenti sono sostanzialmente rispettosi della direttiva, anche se occorre rilevare come i provvedimenti adottati dalla Regione Marche nel 2012 e nel 2013 non siano del tutto soddisfacenti in quanto, contrariamente a quanto correttamente indicato dall'ISPRA, tale Regione non ha previsto che la deroga sia consentita solo negli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture.

Ad ogni modo, poiché la recente modifica della legge 157/1992 ha previsto un nuovo sistema di controllo, la cui corretta applicazione dovrebbe evitare l'adozione di deroghe illegittime a livello regionale, in data 10 dicembre 2013 la Commissione europea ha archiviato le suddette procedure d'infrazione.

La informo altresì che, a seguito dell'archiviazione delle suddette procedure d'infrazione, la Commissione europea ha inviato al Governo italiano una lettera nella quale si sottolinea che, nel caso in cui, successivamente all'archiviazione, le Regioni italiane adottassero ulteriori deroghe illegittime senza che le Autorità italiane intervengano in modo efficace e tempestivo per impedire che tali deroghe producano i loro effetti, la Commissione si riserva il diritto di valutare la situazione alla luce della sopracitata sentenza della Corte di giustizia UE. In tale lettera, la Commissione europea ha peraltro rammentato che, per poter essere considerate legittime, le deroghe devono rispettare tutte le condizioni previste dall'articolo 9 della direttiva, anzitutto dimostrando l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti che consentirebbero di evitare il ricorso alla deroga stessa e tenendo conto del fatto che, sulla base della giurisprudenza della Corte, il desiderio di continuare pratiche venatorie tradizionali vietate dalla direttiva non può valere a

dimostrare l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti (v. punti 21 e 22 della sentenza nella causa C-10/96, ove la Corte ha dichiarato che le abitudini inveterate dei cittadini non sono di per sé idonee a dimostrare l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti).

Distinti saluti



Ion Codescu

[Allegato]
